

	Repertorio n. 42925-----Raccolta n. 27605	
	VERBALE DI ASSEMBLEA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno di lunedì quattro ottobre duemilaventuno, essendo le ore diciassette e dieci	
	minuti	Registrato a Bologna l'Ufficio delle Entrate
	4 ottobre 2021	il 14/10/2021
	In Molinella, via Provinciale Circonvallazione n. 25.	al Num. 50874
	Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto	Serie 1T
	di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:	esatti € 356,00
	- MIOLI LINO nato a Molinella (BO) il 20 luglio 1944, domiciliato in Molinella	di cui per bolli € 156,00
	(BO), via Vecellio n. 8, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente	
	del Consiglio Direttivo dell'organizzazione di volontariato	
	"PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI MOLINELLA", con sede in Molinella	
	(BO), Via Murri n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 91227380374 (di seguito,	
	anche, l' "Associazione"), associazione di diritto privato priva di personalità	
	giuridica costituita in data 21 novembre 2002 e iscritta nel registro delle	
	organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 37/1996 al n. 2080 in	
	forza di Provvedimento del 20 marzo 2003 n. 50012..	
	Comparsa della cui personale identità io notaio sono certo.	
	Il comparsa, nella sua citata qualità, dichiara che è stata convocata in questo	
	giorno e luogo, per le ore 17.00, mediante comunicazione inviata a tutti gli aventi	
	diritto come previsto dal vigente statuto sociale, l'assemblea dei soci	
	dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1. Modifica dello Statuto per l'adeguamento alla nuova normativa sul Terzo	

	Settore e richiesta della personalità giuridica;	
	2. Varie ed eventuali.	
	Il comparente assume la presidenza dell'odierna Assemblea, ai sensi dell'art. 18)	
	dello statuto sociale e propone agli intervenuti di affidare al sottoscritto notaio il	
	compito di verbalizzare l'odierna assemblea.	
	Nessuno opponendosi, il Presidente constata e dichiara quanto segue:	
	– in prima convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione è stata convocata	
	per il giorno 3 ottobre alle ore 17, presso la rimessa auto dell'Associazione, in	
	Molinella, via Provinciale Circonvallazione n. 25, ma che nessuno dei soci si è	
	presentato, come da verbale di diserzione in corso di trascrizione nel relativo libro;	
	- l'avviso di convocazione contiene l'indicazione di tutti gli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	- su un totale di 22 (ventidue) soci, iscritti al Libro soci dell'Associazione da almeno	
	tre mesi, sono presenti fisicamente in sala complessivamente numero 18 (diciotto)	
	soci, tutti aventi diritto di voto, il tutto come risulta dettagliato nel foglio presenze	
	predisposto dall'Ufficio di Presidenza che viene allegato al presente atto sotto la	
	lettera "A", omessane la lettura da me notaio per concorde volontà del comparente;	
	- tutti i soci presenti sono iscritti al Libro soci dell'Associazione da almeno tre mesi;	
	- ogni socio dell'Associazione dispone di un solo voto;	
	- del Comitato Direttivo, composto da esso comparente e dai signori Saverio	
	Chieppa, Franco Ungarelli, Enrico Parenti, Giuseppe Zandi, Enzo Pizzirani, Faccini	
	Massimo, sono presenti esso comparente nonché i consiglieri Chieppa Saverio,	
	Ungarelli Franco, Parenti Enrico, Zandi Giuseppe e Pizzirani Enzo;	
	- del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da Antonino Surdo, Silvana Ferretti	
	e Castaldini Francesco, sono tutti presenti.	

	Il Presidente, quindi, dato di aver accertato l'identità degli intervenuti e la	
	legittimazione al voto dei soci presenti dichiara validamente costituita l'assemblea	
	in seconda convocazione.	
	Prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente	
	fornisce alcune indicazioni operative in ordine alle modalità della votazione:	
	- i soci voteranno in modo palese mediante il sistema di alzata di mano ed in caso di	
	voto contrario o di astensione dovrà essere comunicato il nominativo del/i socio/i al	
	fine della verbalizzazione nel presente verbale;	
	- ai sensi dell'art. 16) dello statuto sociale, nel caso di modifiche dello statuto	
	risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi,	
	purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto;	
	qualora non sussistano tali condizioni, sono approvate quelle proposte che	
	ottengono il consenso di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei presenti, qualunque ne sia	
	il numero.	
	Iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente riferisce i	
	motivi per cui, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore (D. Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117) e dell'imminente istituzione del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore (di seguito RUNTS) si rende necessario adeguare lo statuto sociale in	
	vigore, allo scopo di renderlo compatibile con le disposizioni contenute nel suddetto	
	Codice del Terzo Settore.	
	Il Presidente illustra quindi agli intervenuti il nuovo testo di statuto che è stato	
	elaborato e che tiene conto delle modifiche introdotte dalla nuova normativa e di	
	altre esigenze di adeguamento sorte dopo tanti anni di attività, dando atto che esso è	
	stato in precedenza messo a disposizione di tutti i soci.	
	In particolare il Presidente fa presente che:	

	- verrà modificata la denominazione dell'Associazione al fine di includere la	
	dicitura "Organizzazione di Volontariato" (ODV) e, a far tempo dall'iscrizione al	
	RUNTS, anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" (ETS);	
	- verranno specificate ed in parte modificate le attività dell'Associazione, nel	
	rispetto di quanto indicato all'art. 5 del d. Lgs 117/2017, con l'introduzione altresì	
	della possibilità di svolgere anche attività diverse, purchè secondarie e strumentali	
	rispetto all'attività principale, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;	
	- verrà specificato il numero minimo dei soci dell'Associazione, nel rispetto di	
	quanto statuito dalla vigente normativa, e meglio declinati i diritti ed i doveri dei	
	soci;	
	- sarà meglio articolata la disciplina delle entrate e del patrimonio dell'Associazione	
	e regolamentati gli obblighi di stesura del bilancio e di tenuta delle scritture	
	contabili;	
	- verrà riformulata la normativa in tema di funzionamento dell'assemblea dei soci:	
	convocazione, poteri, quorum, anche al fine di uniformarla alla disciplina dettata in	
	materia con riferimento alle associazioni riconosciute;	
	- verrà riformulata la disciplina del Consiglio Direttivo, chiarendone il	
	funzionamento e le competenze;	
	- verrà modificata la disciplina dell'organo di controllo che andrà a sostituire	
	integralmente quella attuale del Collegio dei Revisori dei Conti;	
	- verrà riformulata la disciplina del Collegio dei Probiviri, organo interno di	
	composizione delle liti, chiarendo che contro le sue decisioni resta comunque	
	sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria;	
	- verranno disciplinati i libri sociali obbligatori ed introdotto il diritto degli	
	associati di esaminarne il contenuto.	

	Il Presidente fa presente che tutte le modifiche diventeranno immediatamente	
	efficaci con l'eccezione di quella relativa all'introduzione della dicitura "Ente del	
	terzo Settore" nella denominazione sociale, la quale sarà invece efficace	
	all'indomani dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS. Fino a tale momento è	
	inibito l'utilizzo della detta dicitura come anche dell'acronimo "ETS" negli atti,	
	nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Il Presidente illustra ai presenti le ragioni per le quali è opportuno che	
	l'Associazione acquisti la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS ai	
	sensi dell'art. 22 del Codice del terzo Settore. A tale scopo occorrerà, non appena	
	istituito il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, richiedere ad un revisore	
	legale o ad una società di revisione di redigere una relazione giurata di stima che	
	attesti il valore del patrimonio dell'Associazione. Al riguardo il Presidente fa	
	presente che la vigente normativa richiede un patrimonio minimo di 15.000,00 Euro	
	e che il patrimonio dell'Associazione è tale da soddisfare certamente tale requisito.	
	Da ultimo Il Presidente fa presente la necessità di conferire al Presidente	
	dell'Associazione tutti i poteri necessari per procedere agli adempimenti per	
	l'iscrizione nel RUNTS, una volta che sia divenuto operativo, nella sezione	
	Organizzazioni di Volontariato, compresi quelli di intervenire al successivo atto	
	notarile per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo ai sensi	
	dell'art. 22 del Codice del terzo settore e di provvedere al deposito dello statuto con	
	l'aggiornamento della denominazione sociale.	
	Indi il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che io notaio	
	provvedo ad allegare al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per	
	espressa volontà della parte.	
	Ultimata la sua relazione, il Presidente apre la discussione.	

	Nessuno prendendo la parola il Presidente mette ai voti la seguente proposta di	
	deliberazione:	
	"L'assemblea dei soci dell'associazione "PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI	
	MOLINELLA", udita la relazione del Presidente	
	delibera	
	1. di approvare il testo di statuto illustrato dal Presidente che si trova allegato al	
	presente verbale sotto la lettera B);	
	2. di autorizzare il Presidente ad adempiere a tutto quanto necessario per l'iscrizione	
	dell'Associazione all'istituendo Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore	
	nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" con conseguimento della personalità	
	giuridica, con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di intervenire	
	all'eventuale successivo atto notarile per la verifica delle condizioni di legge e del	
	patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22 del Codice del terzo settore e di provvedere	
	al deposito dello statuto con l'aggiornamento della denominazione sociale, senza	
	che si possa opporre mancanza o indeterminatezza di poteri;	
	3. di autorizzare il Presidente dell'Associazione ad apportare alla presente	
	deliberazione ed all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte	
	che fossero richieste dalle autorità competenti ai fini dell'iscrizione	
	dell'Associazione nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore".	
	All'esito della votazione, il Presidente dichiara che la proposta è stata	
	approvata dall'assemblea dell'Associazione all'unanimità, dando atto	
	precisamente che sono stati espressi	
	voti favorevoli: 18 (diciotto),	
	voti contrari: nessuno,	
	astenuto: nessuno.	

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciassette e quarantotto
minuti.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dall'Associazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.
Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del
medesimo D. Lgs 117/2017.

Il componente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'Informativa
redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13
del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il trattamento dei propri dati
personali ai sensi e per gli effetti della citata normativa; gli stessi potranno essere
inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi
al presente atto e dipendenti formalità.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e
completato a mano da me su due fogli per sette facciate intere e parte della ottava e
ne ho dato lettura al comparente la quale lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore diciassette e cinquanta minuti.

F.ti Mioli Lino - DANIELA CENNI

STATUTO

PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI MOLINELLA

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata “Pubblica Assistenza Città di Molinella Organizzazione di Volontariato” (o anche, in forma breve, “ Pubblica Assistenza Molinella ODV”), in questo statuto successivamente indicata anche come l’“Associazione”.

A far data dall'iscrizione dell'Associazione del Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà Pubblica Assistenza Città di Molinella Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore” (o anche, in forma breve, “ Pubblica Assistenza Molinella ODV ETS”).

La sede dell'Associazione è stabilita in Molinella (BO).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ma comporta l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa costituisce il luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L’Associazione intende svolgere, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi

della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita

culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- a. interventi e prestazioni sanitari;
- b. servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza; servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta) e servizi di trasporto sanitario non assistito;
- c. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni, compresi servizi di trasporto sociale nonché servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- d. prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- e. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive

modificazioni.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. La loro individuazione è rimessa all'Consiglio Direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri soci.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione si scioglie, a meno che i soci superstiti decidano di modificare lo statuto in modo coerente con la perdita dello status di organizzazione di volontariato.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di

solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei soci volontari.

I minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la potestà.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

I soci iscritti nel libro soci dell'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata
- b) per decadenza. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 9
- c) per esclusione. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo
- d) per recesso. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio

in cui il recesso è stato esercitato

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo

rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Il bilancio preventivo deve contenere le previsioni di entrata e di spesa dell'Associazione.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h. da attività di raccolta fondi;
- i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di

sovvenzione;

j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi dei soci, dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali, da eccedenze di bilancio ed in generale dalle entrate dell'Associazione.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione. Il Fondo di Dotazione può essere rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) Un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita

dal presente Statuto. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4. del presente statuto;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o cessazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 4. del presente statuto;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, salva il diverso limite previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Collegio dei probiviri;
- f. la Direzione esecutiva, ove istituita.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di

qualsiasi natura ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, inviato ad ogni socio a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso con le modalità di cui sopra almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche

verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Art. 20 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Art. 21 – Modalità di svolgimento

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) Che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 22 – Intervento, rappresentanza e voto

Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea ammettere la partecipazione all'Assemblea di non soci qualora la loro partecipazione sia ritenuta utile alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea degli associati:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché il bilancio sociale;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i. sulle modifiche dello statuto sociale;
- l. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, nel numero deliberato preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso di almeno 48 ore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) Che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23;
- c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- e. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa.
- f. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- h. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
- i. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- l. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo

nei limiti del presente Statuto e di legge;

m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

n. predispone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, ove ne sussistano i presupposti, il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea;

o. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

p. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 27 – Direzione esecutiva – consiglieri delegati

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il Consiglio può inoltre attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla

assemblea, il Consiglio direttivo decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può nominare procuratori speciali per il compimento di specifici atti.

Art. 30 – Organo di controllo

L'organo di controllo, eventualmente istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che non possono essere scelti fra i soci né tra i membri del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente, o l'unico membro se trattasi di organo monocratico, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Art. 32 Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea dei soci. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Avverso il giudizio del Collegio è sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria, con eccezione delle decisioni relative ai ricorsi presentati dagli aspiranti soci che sono invece inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali..

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni

dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.